



Roma, Lì 17 marzo 2022

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio e-IUS – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022) è stato pubblicato il Decreto Legge n. 4 del 2022 (c.d. “decreto sostegni ter”).

Il provvedimento è entrato in vigore in data 27 gennaio 2022.

Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), è stato pubblicato il Decreto Legge n. 228 del 2021 (c.d. “decreto Milleproroghe”). Il provvedimento è entrato in vigore in data 31 dicembre 2021. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, è pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234: Legge di Bilancio

Nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49), è stata pubblicata la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256). Il provvedimento è entrato in vigore in data 1 gennaio 2022.

Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto Fiscale

Nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, noto come Decreto Fiscale, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. **Incompatibilità tra volontario e lavoratore: le novità introdotte con la nota N. 34/4011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

Con la nota N. 34/4011 pubblicata lo scorso 10 marzo 2022, il ministero ha voluto fornire chiarimenti circa l'incompatibilità tra il ruolo di volontario e quello di lavoratore retribuito prevista dall'art.17 del D.lgs. 117/2017.

Il comma 5 dell'articolo citato afferma infatti il principio generale della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Tale previsione è legata alla volontà del legislatore di garantire che l'attività del volontario sia in ogni momento svolta in assenza di qualunque vincolo di natura obbligatoria in modo da consentire la libera scelta da parte del volontario in merito all'attività volontaria prestata.

Quanto al documento di prassi qui in commento, il ministero ha precisato che il rapporto di lavoro (retribuito) intercorrente tra un soggetto ed un Comitato Regionale è compatibile con l'attività che il medesimo soggetto eventualmente svolga in qualità di volontario presso un ente di base o un Comitato Regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale.

Tale orientamento si basa alla circostanza che il datore di lavoro e l'ente presso cui il soggetto presta la propria attività di volontariato siano soggetti del tutto distinti e separati. Ciò consentirebbe, infatti, di garantire quegli elementi di libertà ed indipendenza che devono in ogni momento caratterizzare l'attività di volontariato ai sensi del suddetto art.17 del D.lgs. 117/2017.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Obbligo di motivazione nell'avviso di accertamento: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 7 marzo 2022, n. 7278

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Lo stesso è, pertanto, correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento della verifica di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto.

Infatti, ai fini della legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 7 della L. n. 212 del 2000, devono essere allegati i documenti cui lo stesso avviso fa riferimento, non anche quelli cui fa riferimento il processo verbale di constatazione, i quali devono eventualmente essere prodotti in giudizio al fine di provare la legittimità della pretesa.

L'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare all'avviso di accertamento gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità integrativa delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che assolvano ad una funzione di esplicitazione della pretesa erariale e non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso.

2. Istanza di autotutela ai fini del ritiro di un avviso di accertamento: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 7 marzo 2022, n. 7318

Il contribuente che richieda all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, essendo la deduzione di tali vizi definitivamente preclusa, ma dovrà prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.

Ne consegue che, contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

3. Raddoppio dei termini di notifica dell'accertamento tributario per effetto della ricorrenza di indizi di commissione di un reato: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08 marzo 2022, n. 7463

In materia di raddoppio dei termini di notifica dell'accertamento tributario, per effetto della ricorrenza di indizi di commissione di uno dei reati di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va affermato che il sistema processuale tributario consente il controllo giudiziario della legittimità di tale apprezzamento.

Il giudice tributario deve controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora – cosiddetta "prognosi postuma" – circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

In ogni caso, in base al combinato disposto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 con l'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il raddoppio dei termini di notifica dell'avviso di accertamento non opera in materia di Irap poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. Bando per progetti innovativi 5G audiovisivo

Il bando pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione 5 milioni di euro per la trasformazione digitale dell'industria creativa e culturale del Paese.

In particolare, saranno selezionati dei progetti pilota, della durata di un anno, che stimolino e valorizzino la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti.

L'obiettivo è di promuovere l'avvio di nuovi progetti di ricerca basati su tecnologie 5G nel settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi.

Le domande potranno essere presentate da imprese del settore, anche in forma aggregata, entro il 22 aprile 2022.

2. Bonus beni strumentali nuovi: decisiva la consegna del bene

Una società che ha effettuato la fornitura di un impianto, comprensiva di cessione del macchinario, montaggio, collaudo e assistenza, e che intende avvalersi del bonus "investimenti in beni strumentali nuovi", per verificare se applicare la misura introdotta con la legge di Bilancio 2020 o quella, rafforzata, relativa alla legge di Bilancio del 2021, deve considerare il momento di effettuazione dell'investimento e cioè, nel caso rappresentato, la consegna del bene. Essendo la fornitura avvenuta dopo giugno 2021 l'istante dovrà applicare la disposizione della legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1056).

Ciò è quanto chiarito dall'Agenzia con la risposta n. 107/2022.

3. Rivalutazione marchio d'impresa

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 14.3.2022 n. 105 precisato quanto segue.

Se una società rivaluta un marchio ai sensi dell'art. 110 del DL 104/2020 e adotta successivamente i principi contabili internazionali:

- in sede di transizione agli IAS/IFRS il marchio, benché eliminato dall'attivo patrimoniale, mantiene il medesimo valore fiscale (comprensivo della rivalutazione), e viene quindi ammortizzato extracontabilmente;

- pur se anche la riserva di rivalutazione viene annullata, non si verifica un fenomeno di distribuzione (per cui la società non viene tassata), ma la società stessa è tenuta a ricostituire il vincolo di sospensione d'imposta su un'altra riserva di patrimonio netto.

ALTRE NOVITA'

1. L'inerzia ingiustificata del creditore preclude la variazione in diminuzione

L'istante, infatti, secondo l'Agenzia si sarebbe dovuto attivare, nelle more dello svolgimento della procedura di concordato preventivo, per evitare la prescrizione del credito

L'istante ha maturato un credito per fornitura di energia elettrica erogate dal 2009 nei confronti di una società, per il quale nel 2014 era stato proposto dalla ditta debitrice, tramite concordato preventivo, il pagamento pari al 41,50%. Successivamente, nel 2021 la stessa ditta debitrice è stata dichiarata fallita previo rigetto del concordato preventivo. L'istante il 9 luglio 2021 fa domanda di insinuazione al passivo del credito che tuttavia viene rigettata per intervenuta prescrizione del credito, in quanto era anteriore al quinquennio precedente (9 luglio 2016).

L'istante chiede quindi se ci sono i presupposti per operare la variazione Iva in diminuzione, in applicazione della misura antecedente il 26 maggio 2021 secondo cui era possibile tale variazione "per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose", nonostante la circolare n. 77/2000 abbia precisato che l'infruttuosità della procedura sussiste giuridicamente solo quanto viene meno il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio per accertata insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo, e tale indicazione comporta la necessaria partecipazione del creditore al concorso previa ammissione al passivo della procedura.

L'Agenzia, con la risposta n. 102 del 10 marzo 2022, chiarisce che sulla base di quanto descritto dall'istante non sussistono le condizioni per operare la variazione Iva in diminuzione, che deve essere esclusa, infatti, nel caso di prescrizione del credito dovuta all'inerzia dell'istante.

L'Amministrazione, in primo luogo, ricorda la disposizione della nota di variazione Iva in diminuzione: "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose [...], il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25" (articolo 26, comma 2, del decreto Iva, nella versione vigente ante 26 maggio 2021).

Come precisato dalla prassi (risoluzione n. 195/2008) e dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenze n. 1541/2014, n. 27136/2011) per il legislatore il mancato pagamento ha rilievo solo quando le procedure concorsuali o esecutive sono rimaste infruttuose. In sintesi, il creditore deve aver esperito tutte le azioni per recuperare il proprio credito senza essere soddisfatto. Ciò significa che il creditore, come il caso in esame, non può invocare il "mancato pagamento" per intervenuta prescrizione del credito che gli ha precluso l'ammissione al passivo, avendo rilevanza giuridica solo l'accertata incapienza.

L'Agenzia, quindi, analizza lo stesso articolo 26, comma 2 del decreto Iva nella parte in cui ammetta la variazione in diminuzione anche per cause "simili" a quelle elencate (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, procedure concorsuali o esecutive), per verificare se l'istante può avere una chance di effettuare tale operazione Iva sulla base della sola prescrizione del credito. Ebbene la prescrizione, sostiene l'Agenzia, non può essere ricondotta tra le figure "simili" a quelle citate dalla norma, in quanto, pur determinando l'estinzione del diritto a percepire il corrispettivo è, tuttavia, determinata dall'inerzia ingiustificata del creditore.

Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte Ue (causa C-146/2019) che non ammette l'inerzia ingiustificata del creditore e postula la disapplicazione del presupposto della normativa interna che lega la riduzione Iva all'insinuazione del credito nella procedura fallimentare, solo in

caso di una condotta attiva o se viene dimostrato che nonostante il creditore “avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso”.

In conclusione, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dall’istante che riteneva certa l’infertilità della procedura fallimentare della società debitrice per avvenuta prescrizione. L’istante, infatti, nelle more della procedura del concordato preventivo avrebbe potuto attivarsi ed evitare la prescrizione del credito.

2. Regime di adempimento collaborativo, potenziate le modalità operative

L’istituto fa spazio a nuovi contribuenti e, di conseguenza, vengono adeguate strutture e competenze per rendere efficace la procedura di cooperazione con l’amministrazione finanziaria.

Con il provvedimento del 9 marzo 2022, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state definite le disposizioni per l’attuazione della seconda fase del regime di adempimento collaborativo introdotto con lo scopo di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. In particolare, il provvedimento odierno stabilisce le competenze per l’esercizio dei poteri istruttori, lo svolgimento delle attività connesse al regime e le regole operative.

L’istituto è stato introdotto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 128/2015 ed è finalizzato a instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione e la cooperazione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde a esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

Come previsto dalla norma di riferimento, il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione dell’istituto, mentre il Dm del 31 gennaio 2022, sempre del Mef, ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai soggetti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro (vedi articolo “Adempimento collaborativo, scende la soglia di accesso”).

Con il provvedimento odierno, quindi, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato quanto stabilito in materia di competenze nella fase di prima applicazione con il provvedimento del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative e potenziando le attività di gestione dell’istituto in vista di una progressiva estensione del regime.

In particolare, acquista forza il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle direzioni regionali, che hanno competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni - con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro - e presenti nelle Dr di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, che divengono partecipi del processo di risk analysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale. A quest’ultimo ufficio sono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio e-IUS